ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 38

41° anno

delle Comunità europee

12 febbraio 1998

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 334/98 della Commissione, dell'11 febbraio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 335/98 della Commissione, dell'11 febbraio 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 3

Regolamento (CE) n. 336/98 della Commissione, dell'11 febbraio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 5

Regolamento (CE) n. 337/98 della Commissione, dell'11 febbraio 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97 7

Regolamento (CE) n. 338/98 della Commissione, dell'11 febbraio 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97 8

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

98/139/CE:

* **Decisione della Commissione, del 4 febbraio 1998, che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri** (1) 10

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

98/140/CE:

* **Decisione della Commissione, del 4 febbraio 1998, che stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione nei paesi terzi** (1) 14

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

IT

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 334/98 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[2] GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
[3] GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	47,0
	212	106,4
	624	185,9
	999	113,1
0707 00 05	052	126,4
	204	85,9
	999	106,2
0709 10 00	220	167,8
	999	167,8
0709 90 70	052	138,0
	204	159,2
	999	148,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,1
	204	36,2
	212	41,2
	600	51,4
	624	50,1
	999	43,6
0805 20 10	204	74,9
	999	74,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	58,2
	204	74,5
	464	82,7
	600	75,7
	624	80,4
	662	47,6
	999	69,8
0805 30 10	052	78,1
	400	61,7
	600	76,5
	999	72,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	51,5
	400	97,3
	404	98,8
	720	69,2
	728	81,1
	999	79,6
0808 20 50	388	99,6
	400	127,5
	528	102,8
	999	110,0

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 335/98 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1998

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione [4]; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1998.

[1] GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
[3] GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.
[4] GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ([2])
1703 10 00 ([1])	7,96	—	0,25
1703 90 00 ([1])	9,64	—	0,00

([1]) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

([2]) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 336/98 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1998

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 289/98 della Commissione [3];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 289/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 289/98, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
[3] GU L 30 del 5. 2. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	37,00 (1)
1701 11 90 9910	34,66 (1)
1701 11 90 9950	(2)
1701 12 90 9100	37,00 (1)
1701 12 90 9910	34,66 (1)
1701 12 90 9950	(2)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4022
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	40,22
1701 99 10 9910	40,35
1701 99 10 9950	40,35
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4022

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 337/98 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1998

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco [3], si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventiseiesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,436 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
[3] GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 338/98 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1998

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1978/97 della Commissione [3], è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1978/97 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 febbraio 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.
[3] GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la sesta gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 9100	9,00
1509 10 90 9900	—
1509 90 00 9100	8,00
1509 90 00 9900	—
1510 00 90 9100	—
1510 00 90 9900	—

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1998

che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/139/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la comunità europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE [2], in particolare l'articolo 12, nonché le disposizioni corrispondenti delle altre direttive e decisioni nel settore veterinario, in particolare quelle concernenti problemi sanitari che incidono sugli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale, quelle che stabiliscono le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale, quelle concernenti la ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche, quelle che istituiscono misure di controllo o azioni di eradicazione di determinate malattie, quelle relative alla protezione degli animali, quelle che istituiscono azioni finanziarie per l'eradicazione delle malattie e quelle relative a talune spese nel settore veterinario,

considerando che la Commissione deve adottare le modalità generali di applicazione che fissano le condizioni nelle quali devono effettuarsi i controlli in loco menzionati nelle direttive e nelle decisioni di cui sopra, in collaborazione con gli Stati membri interessati;

considerando che, nel corso dei controlli in loco previsti dall'articolo 12 della direttiva 64/433/CEE e dall'articolo 10 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile [3], modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE [4], la Commissione può, senza preavviso, verificare l'applicazione delle disposizioni della direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari dei prodotti di origine animale di cui alle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE [5], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [6];

considerando che, nella misura in cui i controlli in loco sono necessari all'applicazione uniforme delle direttive, è opportuno inserirli in programmi stabiliti previa consultazione degli Stati membri interessati e dopo aver proceduto ad uno scambio di vedute in seno al comitato veterinario permanente;

considerando che questa collaborazione deve continuare in occasione dei controlli in loco e che gli esperti della Commissione devono inoltre poter essere accompagnati da esperti designati dalla Commissione, soggetti a determinati obblighi e ai quali siano rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno;

(1) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(2) GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7.
(3) GU L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.
(4) GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.
(5) GU L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14.
(6) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

considerando che, nell'interesse dell'efficienza, occorre fissare scadenze per la trasmissione dei risultati dei controlli in loco, da parte della Commissione, agli Stati membri in cui i controlli sono stati effettuati, nonché per la ricezione di osservazioni da parte degli stessi Stati membri;

considerando che è necessario accertarsi che gli Stati membri interessati tengano conto dei risultati dei controlli in loco;

considerando che, nell'interesse della trasparenza, occorre comunicare al Parlamento europeo, ai consumatori e ai produttori, entro i limiti stabiliti dal trattato e rispettando in particolare l'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 214 del trattato, i risultati dei controlli in loco e le raccomandazioni di misure da adottare formulate in seguito ai controlli;

considerando che occorre altresì prevedere una procedura rapida che permetta, quando è necessario, l'adozione di decisioni comunitarie, in particolare nel caso in cui i controlli in loco abbiano rivelato un serio pericolo per la sanità pubblica o sia stato accertato che le misure riconosciute come indispensabili in seguito a detti controlli non sono state adottate;

considerando che, nell'interesse della chiarezza, occorre abrogare la decisione 96/345/CE della Commissione [1];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario, effettuati negli Stati membri da esperti della Commissione.

Ai fini della presente decisione, per controlli in loco nel settore veterinario (in appresso denominati «controlli») si intendono le azioni di verifica e di ispezione necessarie per accertarsi che le disposizioni della normativa comunitaria siano applicate in modo uniforme.

2. Le disposizioni della presente decisione si applicano senza pregiudicare le disposizioni degli accordi sulle misure sanitarie relative al commercio di animali vivi e di prodotti animali stipulati tra la Comunità europea e paesi terzi.

Articolo 2

I controlli sono effettuati in ciascuno Stato membro. La Commissione elabora un programma generale di controlli per le regolamentazioni interessate e lo presenta al comitato veterinario permanente che procede ad uno scambio di vedute al riguardo.

Il programma comprende informazioni su tutte le azioni che saranno intraprese dalla Commissione nel quadro dei controlli.

Articolo 3

1. L'organizzazione e la realizzazione dei controlli si effettua in collaborazione con lo Stato membro interessato, che designa a tal fine uno o più esperti.

2. La Commissione può differire o anticipare determinati controlli oppure effettuare controlli supplementari qualora lo ritenga necessario, segnatamente per motivi di ordine sanitario, per il benessere degli animali o in base ai risultati dei controlli precedenti, previa consultazione dello Stato membro interessato.

3. In ogni caso la Commissione dà un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi allo Stato membro interessato prima dell'inizio del programma di controllo.

Articolo 4

1. Oltre che dagli esperti dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli, gli esperti della Commissione possono essere accompagnati durante tali controlli da uno o più esperti, che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2, di uno o più altri Stati membri.

Al momento in cui viene organizzato un controllo, lo Stato membro nel cui territorio verrà effettuato può opporsi alla partecipazione di uno degli esperti di un altro Stato membro; esso può tuttavia avvalersi di questa possibilità soltanto una volta.

2. Ogni Stato membro propone alla Commissione almeno due esperti specializzati in settori definiti di competenza, comunicandone il nome, i settori di specializzazione, l'indirizzo ufficiale esatto, il numero di telefono e il numero di fax.

La Commissione mantiene un elenco di tali esperti e consulta l'istanza competente dello Stato membro di provenienza dell'esperto prima di invitare quest'ultimo ad accompagnare gli esperti della Commissione durante i controlli di cui al paragrafo 1.

Qualora uno Stato membro ritenga che uno degli esperti che ha proposto non debba più figurare nell'elenco, ne informa la Commissione. Se di conseguenza il numero di esperti non raggiunge più il minimo richiesto, lo Stato membro propone alla Commissione uno o più sostituti.

Articolo 5

1. Durante i controlli, l'esperto o gli esperti dello Stato membro designati dalla Commissione si conformano alle istruzioni amministrative della Commissione.

2. Le informazioni raccolte o le conclusioni formulate dall'esperto o dagli esperti durante i controlli non possono in alcun caso essere usate a fini personali o divulgate a persone estranee ai servizi competenti della Commissione o degli Stati membri.

[1] GU L 133 del 4. 6. 1996, pag. 29.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno dell'esperto o degli esperti dello Stato membro designati dalla Commissione sono rimborsate secondo le norme da essa previste per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone non appartenenti alla Commissione e invitate in qualità di esperti.

Articolo 6

1. Lo Stato membro nel cui territorio sono effettuati i controlli conformemente alla presente decisione assiste gli esperti della Commissione e gli esperti designati dalla Commissione nell'adempimento della loro missione. In particolare lo Stato membro permette agli esperti di incontrare, allo stesso titolo dei funzionari dell'autorità competente, chiunque essi desiderino e di avere accesso a tutta la documentazione e a tutte le informazioni necessarie, nonché ai luoghi, agli edifici, agli impianti e ai mezzi di trasporto in cui devono essere effettuati i controlli.

2. Durante i controlli gli esperti si conformano alle istruzioni amministrative che devono rispettare i funzionari delle autorità competenti dello Stato membro, di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 7

1. Alla fine del controllo, gli esperti della Commissione informano oralmente lo Stato membro interessato delle loro conclusioni e, se del caso, delle misure correttive che essi ritengono necessarie e della loro eventuale urgenza.

Inoltre, la Commissione conferma l'esito dei controlli entro venti giorni lavorativi anche in una relazione scritta, sempre che nel frattempo siano pervenute le informazioni supplementari richieste durante i controlli e allora non disponibili.

Lo Stato membro interessato trasmette le proprie osservazioni entro venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della relazione scritta della Commissione.

Tuttavia, in caso di emergenza, oppure qualora il controllo in loco abbia individuato un rischio sanitario significativo o un rischio significativo per il benessere degli animali, lo Stato membro è informato dei risultati della missione per mezzo di una relazione scritta, quanto prima e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione della missione. Anche lo Stato membro comunica le proprie osservazioni quanto prima e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della relazione scritta della Commissione.

Nel divulgare informazioni sui risultati delle missioni, la Commissione rispetta, in particolare, gli obblighi imposti dall'articolo 214 del trattato.

Queste disposizioni non pregiudicano la facoltà della Commissione di adottare misure temporanee di tutela a norma della normativa comunitaria in campo veterinario.

2. Lo Stato membro adotta le misure correttive eventualmente necessarie per tenere conto dei risultati dei controlli effettuati.

3. Qualora in occasione dei controlli gli esperti della Commissione mettano in evidenza gravi violazioni della normativa comunitaria in uno Stato membro o in una o più regioni dello Stato membro di cui trattasi, quest'ultimo, su richiesta della Commissione, deve procedere ad un esame della situazione generale nel settore interessato. Se del caso lo Stato membro, previa consultazione della Commissione, può limitare tale esame alla regione o alle regioni oggetto del programma di controlli; esso informa la Commissione, entro il termine fissato da quest'ultima, dell'esito dei controlli e delle misure prese per porre rimedio alla situazione.

4. Se a seguito dei controlli lo Stato membro interessato non ha preso misure correttive adeguate entro il termine stabilito, segnatamente nel caso in cui i controlli abbiano rivelato un serio pericolo per la sanità pubblica, per la salute o per il benessere degli animali, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio ([1]), adotta tutte le misure che essa ritiene necessarie.

Articolo 8

1. La Commissione informa periodicamente per iscritto tutti gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, dei risultati dei controlli in loco effettuati in ciascuno Stato membro e delle raccomandazioni di misure da adottare formulate in seguito ai controlli.

La Commissione comunica al Parlamento europeo tali risultati e raccomandazioni.

La Commissione inoltre periodicamente rende pubblici tali risultati e raccomandazioni.

2. Nell'esperire le azioni previste dal presente articolo, la Commissione e gli Stati membri rispettano in particolare gli obblighi stabiliti dall'articolo 214 del trattato.

Articolo 9

Entro il 31 dicembre 1998 si procede ad un riesame delle disposizioni della presente decisione sulla base di una relazione della Commissione agli Stati membri.

Articolo 10

La decisione 96/345/CE è abrogata.

([1]) GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1998.

Per la Commissione
Emma BONINO
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1998

che stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione nei paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/140/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 14, nonché le disposizioni corrispondenti delle altre direttive nel settore veterinario, concernenti le norme sanitarie e le esigenze di polizia sanitaria applicabili alle importazioni delle diverse specie di animali e di prodotti di origine animale,

considerando che la Commissione deve adottare norme generali di applicazione che fissino le modalità secondo cui devono effettuarsi i controlli in loco nel settore veterinario effettuati nei paesi terzi, in collaborazione con gli Stati membri;

considerando che talune modalità dei controlli in loco effettuati da esperti della Commissione devono essere comuni all'insieme delle normative del settore; che è pertanto opportuno stabilirle in un'unica decisione; che la decisione 86/474/CEE della Commissione dell'11 settembre 1986, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche [3], deve tuttavia restare applicabile;

considerando che nell'ambito dei controlli in loco viene verificata l'effettiva esecuzione dei piani che i paesi terzi devono presentare ai sensi della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari [4], modificata da ultimo dalla direttiva 97/22/CE [5];

considerando che, d'altra parte, nel corso dell'ispezione degli stabilimenti riconosciuti o da riconoscere ai fini dell'esportazione di carni fresche verso la Comunità, le modalità di macellazione devono essere controllate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento [6];

considerando che, nell'interesse dell'efficienza, occorre fissare scadenze per la trasmissione dei risultati dei controlli in loco, da parte della Commissione, ai paesi terzi in cui i controlli sono stati effettuati;

considerando che, nella misura in cui sono necessari all'applicazione uniforme della legislazione comunitaria, i controlli in loco devono essere inseriti in programmi stabiliti su consultazione degli Stati membri e a seguito di uno scambio di vedute in seno al comitato veterinario permanente;

considerando che questa collaborazione deve continuare in occasione dei controlli in loco realizzati dagli esperti della Commissione, accompagnati da esperti degli Stati membri designati da quest'ultima; che gli esperti degli Stati membri devono essere soggetti a determinati obblighi ed ammessi al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

considerando che, dopo un controllo in loco, gli Stati membri devono essere informati dei risultati ottenuti e devono essere proposte misure adeguate, nel rispetto della normativa comunitaria;

considerando che, nell'interesse della trasparenza, occorre comunicare al Parlamento europeo e ai consumatori, entro i limiti stabiliti dal trattato e rispettando in particolare l'obbligo del segreto professionale stipulato dall'articolo 214 del trattato, i risultati dei controlli in loco e le raccomandazioni di misure da adottare formulate in seguito ai controlli;

considerando che l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, in particolare all'articolo 8 e all'allegato C, paragrafo 1, lettera d), stipula il rispetto della riservatezza delle informazioni derivanti dall'attuazione delle procedure di controllo, ispezione ed approvazione, in modo da tutelare gli interessi commerciali legittimi;

considerando che, nell'interesse della chiarezza, occorre abrogare la decisione 97/134/CE della Commissione [7];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.
[2] GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.
[3] GU L 279 del 30. 9. 1986, pag. 55.
[4] GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.
[5] GU L 113 del 30. 4. 1997, pag. 9.
[6] GU L 340 del 31. 12. 1993, pag. 21.
[7] GU L 51 del 21. 2. 1997, pag. 54.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario, effettuati nei paesi terzi da esperti della Commissione accompagnati da esperti degli Stati membri.

Ai fini della presente decisione, per controlli in loco nel settore veterinario (in appresso denominati «controlli») si intendono le azioni di verifica e ispezione necessarie per stabilire se, fatto salvo il controllo dell'osservanza della legislazione veterinaria in vigore, le garanzie di ordine sanitario, zoosanitario e di protezione degli animali fornite dai paesi terzi quanto alle condizioni di produzione e commercializzazione possano essere considerate almeno equivalenti a quelle applicate nella Comunità.

2. I controlli consentono in particolare, secondo la normativa interessata, di stabilire o di modificare:

— l'elenco di paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni;
— le condizioni di importazione specifiche per ciascun paese terzo, comprendenti eventuali certificazioni sanitarie che devono accompagnare ciascuna spedizione destinata alla Comunità;
— l'elenco degli stabilimenti da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni.

3. Le disposizioni della presente decisione si applicano senza pregiudicare le disposizioni degli accordi sulle misure sanitarie relative al commercio di animali vivi e di prodotti animali stipulati tra la Comunità europea e paesi terzi.

Articolo 2

1. La Commissione elabora un programma generale di controllo per le normative e i paesi terzi interessati e lo presenta al comitato veterinario permanente, che procede ad uno scambio di vedute al riguardo.

Il programma generale comprende informazioni sul contenuto e la periodicità delle azioni che saranno intraprese dalla Commissione nel quadro dei controlli.

2. La Commissione può differire o anticipare determinati controlli oppure effettuare controlli supplementari qualora lo ritenga necessario, segnatamente per motivi di ordine sanitario o in base ai risultati dei controlli precedenti, previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente.

Articolo 3

1. Gli esperti della Commissione possono essere accompagnati durante i controlli da uno o più esperti che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2, di uno o più Stati membri.

2. Ogni Stato membro propone alla Commissione almeno due esperti specializzati in settori definiti di competenza, comunicandone il nome l'indirizzo ufficiale esatto, il numero di telefono e il numero di fax.

La Commissione mantiene un elenco di tali esperti e consulta l'istanza competente dello Stato membro di provenienza dell'esperto prima di invitare quest'ultimo ad accompagnare gli esperti della Commissione durante i controlli di cui al paragrafo 1.

Qualora uno Stato membro ritenga che uno degli esperti che ha proposto non debba più figurare nell'elenco, ne informa la Commissione. Se di conseguenza il numero di esperti non raggiunge più il minimo richiesto, lo Stato membro propone alla Commissione uno o più sostituti.

Articolo 4

1. Durante i controlli, l'esperto o gli esperti degli Stati membri, designati dalla Commissione affinché accompagnino i suoi esperti, si conformano alle istruzioni amministrative della Commissione.

Le informazioni raccolte o le conclusioni formulate dall'esperto o dagli esperti durante i controlli non possono in alcun caso essere utilizzate a fini personali o comunicate a persone estranee ai servizi competenti della Commissione o degli Stati membri.

2. Le spese di viaggio e di soggiorno dell'esperto o degli esperti dello Stato membro designati dalla Commissione sono rimborsate secondo le norme da essa stabilite per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da persone non appartenenti alla Commissione, che sono chiamate a svolgere la funzione di esperto.

Articolo 5

Alla fine del controllo, gli esperti della Commissione informano oralmente il paese terzo interessato delle loro conclusioni e, se del caso, delle misure correttive che essi ritengono necessarie e del loro grado di urgenza.

La Commissione conferma l'esito dei controlli anche in una relazione scritta, entro venti giorni lavorativi, sempre che nel frattempo siano pervenute le informazioni supplementari richieste durante i controlli e allora non disponibili.

Tuttavia, in caso di emergenza, oppure qualora il controllo in loco abbia rilevato un rischio sanitario significativo, il paese terzo è informato dei risultati della missione per mezzo di una relazione scritta quanto prima e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione della missione.

Nel divulgare informazioni sui risultati delle missioni, la Commissione rispetta, in particolare, gli obblighi imposti dall'articolo 214 del trattato.

Queste disposizioni non pregiudicano la facoltà della Commissione di adottare misure temporanee di tutela a norma della normativa comunitaria in campo veterinario.

Articolo 6

1. La Commissione informa con relazioni scritte gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, circa l'esito dei controlli in loco effettuati in ciascun paese terzo e circa le raccomandazioni di misure da adottare formulate in seguito ai controlli.

Tali relazioni indicano, ove del caso e qualora la normativa pertinente lo preveda, se sia necessario:

— modificare uno degli elenchi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino;
— stabilire o modificare le condizioni di importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino,

  o

— stabilire o modificare l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino.

La Commissione comunica al Parlamento europeo tali risultati e raccomandazioni.

La Commissione inoltre periodicamente rende pubblici tali risultati e raccomandazioni.

2. Nell'esperire le azioni previste dal presente articolo, la Commissione e gli Stati membri rispettano in particolare gli obblighi di cui all'articolo 214 del trattato.

Articolo 7

Entro il 31 dicembre 1998 le disposizioni della presente decisione vengono riesaminate sulla base di una relazione presentata dalla Commissione agli Stati membri.

Articolo 8

La decisione 97/134/CE è abrogata.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione